

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ACCREDITAMENTO E QUALITÀ 26 giugno 2026, n. 65

“A.P.Ri. – Associazione Pugliese Rilancio Onlus” con sede legale in Bari alla Via Dante n. 33 – P.IVA 04409440726. Conferma dell’autorizzazione all’esercizio e rilascio dell’accreditamento istituzionale, ai sensi dell’art. 3, comma 3, lett. c), dell’art. 8, comma 3 e dell’art. 24, comma 3 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., per la Struttura terapeutico- riabilitativa residenziale per dipendenze patologiche (ex art. 10 R.R. n. 10/2017 s.m.i.) con n. 21 posti letto denominata “Don Bosco”, ubicata in Sannicandro di Bari (BA) alla Via Contrada Reddito SP per Cassano delle Murge (BA).

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell’Amministrazione Regionale;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Vista la Determinazione del Direttore dell’Area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto *“riassetto organizzativo dell’Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità”*;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 Gennaio 2021, n. 22 *“Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0”* pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 15 del 28/01/2021, successivamente modificato e integrato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 10 Febbraio 2021, n. 45;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1466 del 15 settembre 2021 recante l’approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata *“Agenda di Genere”*;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale del 28/10/2021, n. 1725 con cui è stato conferito l’incarico di Direzione del Servizio Strategie e Governo dell’Assistenza territoriale, Rapporti Istituzionali e Capitale Umano SSR;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale del 22 aprile 2024, n. 526 recante *“Approvazione del ‘Programma triennale di rotazione ordinaria del personale della Regione Puglia 2023-2025”*;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale del 26 settembre 2024, n. 1295 recante *“Valutazione di Impatto di Genere (VIG). Approvazione indirizzi metodologico-operativi e avvio fase strutturali”*.

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1154 del 04 agosto 2025 *“Modifiche alla deliberazione di Giunta regionale 7 dicembre 2020, n. 1974 e s.m.i. “Approvazione Atto di Alta Organizzazione. Modello organizzativo MAIA 2.0”. – Ridefinizione assetto Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale - Aggiornamento Allegato A-bis”*;

Visto il D.P.G.R. n. 442 del 06 agosto 2025 con cui sono state apportate ulteriori integrazioni e modifiche all’Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo “MAIA 2.0”;

Vista la D.G.R. n. 1368 del 22 settembre 2025 avente ad oggetto: *“D.G.R. n. 1289/2021, recante ‘applicazione art. 8 comma 4 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22. Attuazione modello MAIA 2.0 - Funzioni delle Sezioni di Dipartimento.’ Rimodulazione delle funzioni delle Sezioni del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale, in ossequio alle previsioni della D.G.R. n. 1154/2025 e il D.P.G.R. n. 442/2025”*;

Visto il D.P.G.R. n. 516 del 24 settembre 2025 con cui si è provveduto a rimodulare le funzioni delle Sezioni del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale, in ossequio alle previsioni della D.G.R. n. 1154/2025 e del D.P.G.R. n. 442/2025;

Vista la D.G.R. n. 1657 del 29 ottobre 2025 recante *“Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 ‘Modello Organizzativo Maia 2.0’ e ss.mm.ii. Affidamento incarichi di direzione delle*

Sezioni del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale della Giunta regionale oggetto di rimodulazione.”.

Vista la Determinazione del Dirigente della Sezione Accreditamento e Qualità n. 35 del 20/04/2026 di conferimento dell’incarico di Elevata Qualificazione *“Autorizzazione e Accreditamento Strutture di Riabilitazione Psichiatrica - Dipendenze Patologiche - ASD”.*

In Bari presso la Sezione Accreditamento e Qualità, sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile E.Q. *“Autorizzazione e Accreditamento Strutture di Riabilitazione Psichiatrica - Dipendenze Patologiche - ASD”* riceve la seguente relazione.

Il R.R. n. 11 aprile 2017, n. 10 ad oggetto *“Determinazione dei requisiti strutturali e organizzativi per l’autorizzazione e l’accreditamento delle strutture e dei servizi per la prevenzione, la cura, la riabilitazione e l’assistenza a persone con problemi di uso, abuso o dipendenza da sostanze o comunque affette da una dipendenza patologica. Fabbisogno”* e s.m.i. disciplina all’art. 10 la *“Struttura terapeutico riabilitativo residenziale o semiresidenziale.”* che ha l’obiettivo centrale di raggiungere la fase di remissione totale protratta della dipendenza patologica, recuperare l’autonomia, ripristinare la capacità di integrazione sociale, favorire la socializzazione e migliorare la vita di relazione dell’utente attraverso la partecipazione alle proposte terapeutiche individuali e/o di gruppo, la condivisione della vita comunitaria e/o lo svolgimento di una attività lavorativa.

La L.R. n. 9 del 02/05/2017 *“Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio, all’accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private”* e s.m.i. dispone:

- all’art. 2, comma 1 che *“Ai fini della presente legge si definisce: (...) c) accreditamento istituzionale, il provvedimento con il quale si riconosce alle strutture pubbliche e private già autorizzate lo status di potenziali erogatori di prestazioni nell’ambito e per conto del servizio sanitario”;*
- all’art. 3, comma 3, lett. c) che *“Con determinazione il dirigente della sezione regionale competente, in conformità alle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo): (...) c) rilascia e revoca i provvedimenti di autorizzazione all’esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di propria competenza e i provvedimenti di accreditamento (...)”;*
- all’art. 8 (*“Procedimento per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio delle attività sanitarie e socio-sanitarie”*), commi 1, 2 e 3 che:

“1. Tutti i soggetti che intendono gestire attività sanitaria o socio-sanitaria soggetta ad autorizzazione all’esercizio sono tenuti a presentare domanda alla Regione o al comune.

2. Alla domanda di autorizzazione all’esercizio devono essere allegati il titolo attestante l’agibilità, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà concernente il possesso dei requisiti, i titoli accademici del responsabile sanitario e tutta la documentazione richiesta dall’ente competente. L’atto di notorietà deve indicare compiutamente il numero e le qualifiche del personale da impegnare nella struttura.

3. Alla Regione compete il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui all’art. 5, comma 1, nonché per i servizi di assistenza territoriale in regime domiciliare e per le attività di assistenza territoriale in regime domiciliare svolte dalle strutture che erogano prestazioni di assistenza territoriale residenziale, semiresidenziale e ambulatoriale.”;

- all’art. 20 *“Condizioni per ottenere e detenere l’accreditamento”*, commi 1 e 2 che:

“1. L’accreditamento istituzionale è rilasciato ed è detenuto subordinatamente alla sussistenza delle condizioni di cui al presente articolo e ai requisiti ulteriori di cui al regolamento regionale o altra specifica normativa”;

2. “Condizioni essenziali per l’accreditamento sono:

- a) il possesso dell'autorizzazione all'esercizio;
 - b) l'accettazione del sistema di pagamento a prestazione nel rispetto del volume massimo di prestazioni e del corrispondente corrispettivo fissato a livello regionale e di singole AASSLL e dei criteri fissati dalla Regione a norma dell'articolo 8-quinquies, comma 1, lettera d), del d.lgs. 502/1992;
 - c) l'adozione di un programma interno di verifica e di promozione della qualità dell'assistenza;
 - d) la funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale relativamente al fabbisogno assistenziale e verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati raggiunti in caso di accreditamento provvisorio di cui all'articolo 8-quater, comma 7, del d.lgs. 502/1992;
 - e) l'assenza di condanne definitive per reati di evasione fiscale e contributiva nei confronti del titolare e, nel caso di associazioni tra professionisti, società e persone giuridiche, del legale rappresentante, degli amministratori, nonché degli associati e dei soci titolari di quote o azioni superiori al 20 per cento;
 - f) il dimensionamento massimo dei posti letto delle unità operative (UO), per quanto riguarda i presidi ospedalieri pubblici ed equiparati, secondo quanto indicato nella normativa vigente;
 - g) per quanto riguarda le case di cura private, la rispondenza allo standard minimo di posti letto come definito dalla normativa vigente;
 - h) il rispetto degli obblighi retributivi e contributivi nei confronti del personale dipendente e di quelli stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale, decentrata e integrativa a tutela dei lavoratori.”;
- all'art. 24, commi 2 e 3 che:

“2. Le strutture pubbliche e private, gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) privati e gli enti ecclesiastici possono richiedere con unica istanza il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale;

3. Ai fini della concessione dell'accreditamento, il dirigente della sezione regionale competente, verificata la funzionalità della struttura in base agli indirizzi di programmazione regionale come individuati all'atto dell'autorizzazione, in caso di esito positivo, avvia la fase istruttoria entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda e chiede la verifica sugli aspetti tecnico-sanitari e il rispetto della disciplina prevista dal CCNL di settore all'Organismo tecnicamente accreditante, il quale trasmette gli esiti entro novanta giorni dal conferimento dell'incarico. Sulla base delle risultanze delle valutazioni effettuate, il dirigente della sezione regionale competente, completata la fase istruttoria e predispone gli atti conseguenti. Gli oneri derivanti dall'attività di verifica sono a carico dei soggetti che richiedono l'accreditamento, secondo tariffe definite dalla Giunta regionale.”;
 - all'art. 29, comma 9 che:

“9. Nelle more dell'adozione del regolamento di organizzazione interna e di definizione delle modalità operative dell'attività di verifica dell'Organismo tecnicamente accreditante, da adottarsi entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il dirigente della sezione regionale competente o il comune, nelle ipotesi di cui all'articolo 28, per la valutazione degli aspetti tecnico- sanitari di cui all'articolo 24, comma 3, si avvale dei dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali, garantendo il rispetto di criteri di rotazione e di appartenenza ad ambiti territoriali aziendali diversi rispetto a quello di ubicazione della struttura da accreditare”;
 - all'art. 29-bis, comma 5-ter, introdotto dalla L.R. n. 42 del 31/12/2024 e in vigore dal 01/01/2025, che:

“5 ter. Alle strutture disciplinate dal regolamento regionale 11 aprile 2017, n. 10 (Determinazione dei requisiti strutturali ed organizzativi per l'autorizzazione e l'accreditamento delle strutture e dei servizi per la prevenzione, la cura, la riabilitazione e l'assistenza a persone con problemi di uso, abuso o dipendenza da sostanze o comunque affetta da una dipendenza patologica. Fabbisogno), sono

confermati l'autorizzazione all'esercizio e l'accREDITamento istituzionale, previa verifica del possesso dei requisiti organizzativi, fatto salvo l'obbligo di adeguamento dei requisiti strutturali entro due anni dall'entrata in vigore della presente norma."

Con nota prot. n. 92-18 del 20/04/2018, consegnata *brevi manu* in pari data e acquisita dalla Sezione Strategie e Governo dell'Offerta con prot. n. 6774 del 09/05/2018, ad oggetto *"Regolamento Regionale 11 Aprile 2017, n° 10 "Determinazione dei requisiti strutturali e organizzativi per l'autorizzazione e l'accREDITamento delle strutture e dei servizi per la prevenzione, la cura, la riabilitazione e l'assistenza a persone con problemi di uso, abuso o dipendenza da sostanze o comunque affette da una dipendenza patologica. Fabbisogno": Domanda di conferma dell'autorizzazione all'esercizio e contestuale accREDITamento per la struttura denominata "A.P.Ri. - Associazione Pugliese Rilancio Onlus", (sede operativa) ubicata in Sannicandro di Bari (Prov. Ba) alla via Contrada reddito SP per Cassano delle Murge."*,

"

PREMESSO

che la struttura denominata "Don Bosco" gestita dalla "A.P.Ri - Associazione Pugliese Rilancio Onlus", ed ubicata nel comune di Sannicandro di Bari (Ba) in via Contrada Reddito SP per Cassano delle Murge (...) è stata:

- registrata, ai sensi del decreto del Presidente della giunta n° 546 del 28 settembre 1990, all'Albo Regionale provvisorio della comunità terapeutiche della Puglia (convenzione prorogata dalla ex Ba/4 in data 20 giugno 1997 fino alla iscrizione nell'Albo Regionale definitivo degli Enti Ausiliari ex art. 116 DPR 309/90 con determina dirigenziale n° 241 avvenuta in data 6 agosto 2008 - Legge Regionale 1996 n° 22 art. 10);*
- iscritta, ai sensi dell'art. 10 della L.R. 22/96, all'Albo Regionale definitivo degli Enti Ausiliari che operano per il recupero di soggetti tossicodipendenti, nonché autorizzata ad operare nell'Area Terapeutica Riabilitativa in regime residenziale con una capacità di 30 posti letto e in regime semi-residenziale con una capacità di 10 utenti. Si precisa che nell'ambito dei 30 posti letto in regime residenziale autorizzati si è fatta richiesta al Comune di Sannicandro di Bari dell'autorizzazione per adattamento della struttura già esistente, ai sensi della Legge Regionale n° 9 art. 5 comma 2.2.4, per n° 21 posti letto nell'Area Terapeutica Riabilitativa in regime residenziale e di modifica della tipologia di posti letto rispetto a quelli già autorizzati, ai sensi della Legge Regionale n° 9 art. 5 comma 2.2.1, per n° 5 posti letto per il modulo "struttura specialistica residenziale per particolari tipologie di persone dipendenti (Gap, alcool, cocaina, etc)",*

il legale rappresentante della "A.P.Ri. - Associazione Pugliese Rilancio Onlus", ai sensi dell'art. 21 del R.R. n. 10/2017 e dell'art. 8 della L.R. n. 9/2017, ha chiesto, in relazione alla struttura in oggetto:

"

- 1. la conferma dell'autorizzazione all'esercizio, nell'Area Terapeutico Riabilitativa in regime residenziale con una capacità di 21 posti letto (nell'Area Terapeutica Riabilitativa in regime residenziale ai sensi della Legge Regionale n° 9 art. 5 comma 2.2.4)) e 5 posti letto (modulo "struttura specialistica residenziale per particolari tipologie di persone dipendenti (Gap, alcool, cocaina etc) ai sensi della Legge regionale n° 9 art. 5 comma 2.2.1);*
- 2. l'accREDITamento istituzionale."*

dichiarando:

"

- che, con Determinazione n° 241 del 6 agosto 2008 del Dirigente del Settore Sanità Ufficio 8 dell'Assessorato Sanità e Servizi Sociali della Regione Puglia, la struttura è stata iscritta, ai sensi dell'art. 10 della L.R.22/96, all'Albo Regionale definitivo degli Enti Ausiliari che operano per il recupero*

di soggetti tossicodipendenti, nonché autorizzata ad operare nell'Area Terapeutico Riabilitativa in regime residenziale con una capacità di 30 utenti e in regime semi-residenziale con una capacità di 10 utenti;

- che la percentuale dei soggetti presi in carico nell'ultimo triennio ed inviati dai DDP per la medesima tipologia assistenziale per cui si fa richiesta, a fronte dei posti autorizzati all'esercizio è la seguente: Anno 2015:76,60%; Anno 2016: 73,40%; Anno 2017: 71,57%;*
- che la superficie interna della struttura comprendente quella dei locali specificamente dedicati alla residenza e/o alla permanenza dei pazienti, allo svolgimento delle attività riabilitative e di socializzazione ed agli operatori è: mq. 620 già esistente e mq. 160 da realizzare.”,*

ed allegandovi:

“

- titolo attestante l'agibilità della struttura;*
- titolo di studio accademico del responsabile della struttura;*
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'art. 8 comma 2 L.R. 2/5/2017 n°9;*
- copia della domanda di adattamento della struttura, ai sensi della Legge Regionale n° 9 art.5 comma 2.2.4, per 21 posti letto nell'area Terapeutica Riabilitativa in regime residenziale e di trasformazione di struttura già esistente, ai sensi della Legge Regionale n° 9 art. 5 comma 2.2.1, per n° 5 posti letto per il modulo “struttura specialistica residenziale per particolari tipologie di persone dipendenti (Gap, alcool, cocaina, etc).”.*

Con nota prot. n. 14074 del 29/10/2019, considerato, tra l'altro, che “l'istanza della “A.P.R.I.- Associazione Pugliese Rilancio Onlus” di Bari per la conferma dell'autorizzazione all'esercizio della struttura terapeutico-riabilitativa residenziale per dipendenze patologiche (art. 10 R.R. n. 10/2017 s.m.i.) con n. 21 posti letto denominata “Don Bosco”, ubicata in Sannicandro (BA), alla Via Contrada reddito SP per Cassano delle Murge, è compresa nel fabbisogno regolamentare previsto per detta tipologia dall'art. 1 del R.R. n. 19/2019.”;

atteso che la L.R. n. 9/2017 e s.m.i. prevedeva:

“

- all'art. 24, comma 2 che “Le strutture pubbliche e private, gli IRCCS privati e gli enti ecclesiastici possono richiedere, congiuntamente, il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale con unico procedimento. In tal caso, la verifica del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o altra specifica normativa è eseguita dall'Organismo tecnicamente accreditante.”;*
- all'art. 24, comma 3 che “Ai fini della concessione dell'accreditamento, il dirigente della sezione regionale competente, verificata la funzionalità della struttura in base agli indirizzi di programmazione regionale come individuati all'atto dell'autorizzazione, in caso di esito positivo, avvia la fase istruttoria entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda e chiede la verifica sugli aspetti tecnico-sanitari e il rispetto della disciplina prevista dal CCNL di settore all'Organismo tecnicamente accreditante, il quale trasmette gli esiti entro novanta giorni dal conferimento dell'incarico. Sulla base delle risultanze delle valutazioni effettuate, il dirigente della sezione regionale competente, completata la fase istruttoria e predispone gli atti conseguenti. Gli oneri derivanti dall'attività di verifica sono a carico dei soggetti che richiedono l'accreditamento, secondo tariffe definite dalla Giunta regionale”;*
- all'art. 29, comma 5 bis che “Alle strutture sanitarie, ivi comprese quelle disciplinate dal Reg. reg. 11 aprile 2017, n. 10 (Determinazione dei requisiti strutturali e organizzativi per l'autorizzazione e l'accreditamento delle strutture e dei servizi per la prevenzione, la cura, la riabilitazione e l'assistenza a persone con problemi di uso, abuso o dipendenza da sostanze o comunque affette da una dipendenza patologica. Fabbisogno) e a quelle socio sanitarie di cui al successivo comma 6, già contrattualizzate alla*

data di entrata in vigore della presente legge, che siano interessate da un processo di adeguamento ai nuovi requisiti minimi e ulteriori previsti da sopravvenute norme regionali, sono rilasciati o confermati l'autorizzazione all'esercizio e l'accreditamento istituzionale, previa verifica del possesso dei requisiti organizzativi, fatto salvo l'obbligo di adeguamento dei requisiti strutturali nei termini previsti dalle predette norme e comunque non oltre tre anni dalla data di presentazione dell'istanza congiunta di autorizzazione all'esercizio e accreditamento istituzionale ai sensi dell'articolo 24, comma 2, della presente legge, e salve diverse disposizioni, anche in deroga, dei rispettivi regolamenti.”;

- *all'art. 29, comma 9 che “Nelle more dell'adozione del regolamento di organizzazione interna e di definizione delle modalità operative dell'attività di verifica dell'Organismo tecnicamente accreditante, da adottarsi entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il dirigente della sezione regionale competente o il comune, nelle ipotesi di cui all'articolo 28, per la valutazione degli aspetti tecnicosanitari di cui all'articolo 24, comma 3, si avvale dei dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali, garantendo il rispetto di criteri di rotazione e di appartenenza ad ambiti territoriali aziendali diversi rispetto a quello di ubicazione della struttura da accreditare”;*

“ritenuta applicabile la previsione dell'art. 24, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. in ordine al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale con unico procedimento, e quindi alla esecuzione della verifica del possesso dei requisiti sia minimi di esercizio sia che ulteriori di accreditamento da parte del Dipartimento di Prevenzione appartenente ad ambito territoriale aziendale diverso rispetto a quello di ubicazione della struttura da accreditare, anche all'ipotesi di rilascio della conferma dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale;”;

la Sezione Strategie e Governo dell'Offerta ha invitato “il legale rappresentante della “A.P.RI.- Associazione Pugliese Rilancio Onlus” di Bari a trasmettere (...), nel termine di 15 (quindici) giorni:

- *autocertificazione del rappresentante legale relativa all'assenza “di condanne definitive per reati di evasione fiscale e contributiva nei confronti (...) del legale rappresentante, degli amministratori, nonché degli associati e dei soci titolari di quote o azioni superiori al 20 per cento”, di cui all'art. 20, comma 2, lett. e) della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., con allegata fotocopia, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000, di un documento d'identità;*
- *autocertificazione antimafia resa dal legale rappresentante ai sensi del D.P.R. n. n. 445/2000;*
- *dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di non versare in una delle situazioni di decadenza di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 9 della L.R. n. 9/2017 s.m.i.;”,*

e, nelle more nelle more della trasmissione della suddetta integrazione documentale, ha invitato:

“

- *ai sensi dell'art. 24, comma 2 e dell'art. 29, comma 9 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. il Dipartimento di Prevenzione della ASL TA, ed ai sensi dell'art. 8, comma 5 della L.R. n. 9/2017 s.m.i. il Dipartimento Dipendenze Patologiche della ASL BA, ad effettuare idoneo sopralluogo presso la sede della struttura terapeutico-riabilitativo residenziale per dipendenze patologiche (art. 10 del R.R. n. 10/2017 s.m.i.) con n. 21 posti letto denominata “Don Bosco”, ubicata in Sannicandro (BA) alla via Contrada Reddito SP per Cassano delle Murge (BA) e gestita dalla “A.P.RI.-Associazione Pugliese Rilancio Onlus” di Bari, finalizzato alla verifica congiunta dei requisiti di esercizio, soggettivi, strutturali, funzionali e di personale, previsti dal R.R. n. 10/2017 e s.m.i. e dalla L.R. n. 9/2017 s.m.i., tenuto conto di quanto disposto dal sopra citato art. 29, comma 5 bis della medesima Legge;*
- *ai sensi dell'art. 24, commi 2 e 3 e dell'art. 29, comma 9 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., il Dipartimento di Prevenzione della ASL TA ad effettuare idoneo sopralluogo presso la sede della struttura terapeutico-riabilitativo residenziale per dipendenze patologiche (art. 10 del R.R. n. 10/2017 s.m.i.), con n. 21 posti letto denominata “Don Bosco”, ubicata in Sannicandro di Bari, Contrada Reddito SP per Cassano delle Murge e gestita dalla “A.P.RI.- Associazione Pugliese Rilancio Onlus” di Bari”, finalizzato alla verifica dei*

requisiti di accreditamento generali e specifici previsti dal Regolamento Regionale n. 10/2017 e s.m.i. e dalla L.R. n. 9/2017 e s.m.i., tenuto conto di quanto disposto dal sopra citato art. 29, comma 5 bis della medesima Legge.”.

Con nota prot. n. 353/2018 dell'11/11/2019, consegnata *brevi manu* in pari data ed acquisita dalla Sezione Strategie e Governo dell'Offerta con prot. n. 15080 del 21/11/2019, la A.P.Ri. Onlus ha prodotto l'integrazione documentale richiesta.

Con Pec del 22/12/2023, il Dipartimento di Prevenzione della ASL TA ha trasmesso la nota prot. n. 224887 di pari data ad oggetto *“A.P.Ri. Associazione Pugliese Rilancio Onlus” di Bari. Istanza di conferma dell'autorizzazione all'esercizio e di rilascio di accreditamento per la Struttura terapeutico-riabilitativa residenziale per Dipendenze Patologiche (art.10 del R.R. n. 10/2017 ss.mm.ii.) con n. 21 p.l. denominata “DON BOSCO” - ubicata in SANNICANDRO (BA) Via c.da reddito SP per Cassano delle Murge - Incarico Regione Puglia Dipartimento Promozione della Salute prot. AOO_183/13074.”*, acquisita dalla Sezione Strategie e Governo dell'Offerta con prot. n. 20673 del 28/12/2023, con la quale il Dirigente delle Professioni Sanitarie Dipartimento di Prevenzione e il Dirigente Medico Referente Dipartimentale Strutture Sanitarie e Socio-Sanitarie hanno comunicato quanto di seguito riportato:

“Codesto Dipartimento Promozione della Salute del Benessere Sociale e dello Sport per tutti - Sezione Strategie e Governo dell'offerta Servizio Accreditamenti e Qualità, con propria nota prot. AOO_183/13074, ha incaricato questo Dipartimento di Prevenzione, ai sensi dall'art.24 c.2 e 3 e art.29 c.9 della L.R.9/2017 e ss.mm.ii., a svolgere gli accertamenti finalizzati al possesso dei requisiti minimi di esercizio ulteriori generali e specifici di Accreditamento, della struttura terapeutico-riabilitativa residenziale per Dipendenze Patologiche (art.10 del R.R. n.10/2017 ss.mrn.ii.) con n. 21 p.l. denominata “DON BOSCO” - ubicata in SANNICANDRO (BA) Via c.da Reddito S.P. per Cassano delle Murge.

In data 13/07/2021, nota prot.0157116, questa Direzione Dipartimentale ha richiesto all'Associazione A.P.Ri. la documentazione utile per l'espletamento dell'incarico di cui all'oggetto, reiterata con nota prot.0089880 del 27.05.2022.

L'Associazione A.P.Ri., riscontrava la nota del 27.05.2022, con nota acquisita al prot. di questa ASL al n.0090443 del 30.05.2022, comunicando che per mero errore aveva cestinato la PEC del 13/07/2021.

Pertanto, dando seguito alle richieste di cui sopra, l'Associazione A.P.Ri., con nota del 09/08/2022, riscontrava le precedenti note, inviando la documentazione richiesta.

Con nota prot.0185028 del 3/11/2022, si comunicava la data del sopralluogo fissata per il 15/11/2022.

In merito l'Associazione A.P.Ri., a seguito di alcuni casi di Covid tra il personale che si interessava della pratica in questione, chiedeva il rinvio della data di sopralluogo fissata per il 15/11/2022.

Con nota prot.0188996 del 09/11/2022, prendendo atto dell'impossibilità a procedere al sopralluogo, fissava la nuova data per il sopralluogo per il giorno 29/11/2022.

Nel corso dello stesso, accertando che la documentazione richiesta non era stata completata e che la struttura doveva porre in essere alcuni adeguamenti strutturali, si sospendeva la procedura di verifica, in attesa che la struttura comunicasse la possibilità di procedere a nuovo sopralluogo.

Solo in data 27/11/2023, nota prot. ASL 0206483 del 28/11/2023, l'A.P.Ri. richiedeva una nuova verifica.

Consequenzialmente, con nota prot.0221089 del 18/12/2023, questo Dipartimento di Prevenzione fissava per la data del 21/12/2023, la nuova data per esperire il sopralluogo.

In data 21/12/2023, procedendo a sopralluogo, si accertava che la struttura aveva in corso i lavori di adeguamento strutturale e a tal proposito, il rappresentante legale Dott. De Marinis Fulvio dichiarava che gli stessi erano in fase di attuazione usufruendo del bonus edilizio, consegnando copia della mail (23.11.2023) che attestava l'esito positivo della richiesta di eleggibilità del bonus.

Premesso quanto, si rimette a Codesto Dipartimento Promozione della Salute del Benessere Sociale e dello Sport per tutti - Sezione Strategie e Governo dell'offerta - Servizio Accreditamenti e Qualità per le valutazioni consequenziali relativamente a quanto relazionato.”.

Con Pec del 13/02/2026 il legale rappresentante della Associazione in indirizzo ha trasmesso la nota ad oggetto *“Comunicazione di cambio legale rappresentante Coop Soc Apri”*, acquisita dalla scrivente Sezione con prot. n. 84566 del 17/02/2026, con la quale ha comunicato che *“(...) a seguito di variazione intervenuta nella compagine amministrativa della (...) APRI – Coop Soc, è stato nominato nuovo Legale Rappresentante il Sig. Fulvio De Marinis (...)”*.

Con nota prot n. 140811 del 16/03/2026 ad oggetto *““A.P.Ri. – Associazione Pugliese Rilancio Onlus” di Bari (BA). Istanza di conferma dell’autorizzazione all’esercizio e di rilascio di accreditamento per la Struttura terapeutico- riabilitativa residenziale per dipendenze patologiche (ex art. 10 R.R. n. 10/2017 s.m.i.) con n. 21 posti letto denominata “Don Bosco”, ubicata in Sannicandro di Bari (BA), alla Via Contrada Reddito SP per Cassano delle Murge (BA). Ulteriore richiesta di integrazione documentale. Invito alla conclusione degli incarichi di verifica circa il possesso dei requisiti di esercizio e di accreditamento.”*, la scrivente Sezione,

“atteso che:

- con nota prot. n. 92-18 del 20/04/2018 il legale rappresentante della *“A.P.Ri. - Associazione Pugliese Rilancio Onlus”* ha trasmesso alla Sezione Strategie e Governo dell’Offerta istanza di conferma dell’autorizzazione all’esercizio e contestuale accreditamento per la struttura in oggetto;
- con nota prot. n. 14074 del 29/10/2019 la Sezione Strategie e Governo dell’Offerta ha incaricato:
 - il Dipartimento di Prevenzione della ASL TA e il Dipartimento Dipendenze Patologiche della ASL BA, ad effettuare idoneo sopralluogo presso la sede della struttura de qua *“finalizzato alla verifica congiunta dei requisiti di esercizio, soggettivi, strutturali, funzionali e di personale, previsti dal R.R. n. 10/2017 e s.m.i. e dalla L.R. n. 9/2017 s.m.i., tenuto conto di quanto disposto dal sopra citato art. 29, comma 5 bis della medesima Legge”*;
 - *“il Dipartimento di Prevenzione della ASL TA ad effettuare idoneo sopralluogo presso la sede della struttura terapeutico-riabilitativo residenziale per dipendenze patologiche (...) finalizzato alla verifica dei requisiti di accreditamento generali e specifici previsti dal Regolamento Regionale n. 10/2017 e s.m.i. e dalla L.R. n. 9/2017 e s.m.i., tenuto conto di quanto disposto dal sopra citato art. 29, comma 5 bis della medesima Legge”*;
- con Pec del 22/12/2023 Dipartimento di Prevenzione della ASL TA ha comunicato che *“la struttura aveva in corso i lavori di adeguamento strutturale”*, rimettendo alla Sezione Strategie e Governo dell’Offerta le conseguenziali valutazioni;
- con riferimento alla *“verifica congiunta dei requisiti di esercizio, soggettivi, strutturali, funzionali e di personale, previsti dal R.R. n. 10/2017 e s.m.i. e dalla L.R. n. 9/2017 s.m.i., tenuto conto di quanto disposto dal sopra citato art. 29, comma 5 bis della medesima Legge”*, di cui all’incarico conferito al Dipartimento di Prevenzione della ASL TA e al Dipartimento Dipendenze Patologiche della ASL BA, non sono pervenuti alla scrivente gli esiti relativi ai requisiti organizzativi, oltre che strutturali;
- altresì con riferimento alla *“verifica dei requisiti di accreditamento generali e specifici previsti dal Regolamento Regionale n. 10/2017 e s.m.i. e dalla L.R. n. 9/2017 e s.m.i.”*, di cui all’incarico conferito al Dipartimento di Prevenzione della ASL TA, non sono pervenuti alla scrivente i relativi esiti;

considerato altresì che:

- il R.R. 23 luglio 2019, n. 16 *“Disposizioni in materia di accreditamento - approvazione manuali di accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie”* e s.m.i, [pubblicato sul BURP n. 84 suppl. del 25-7-2019] articoli 1 e 2 dispone:
- all’art.1 *“Approvazione Manuali di accreditamento”* che:

“Sono approvati i Manuali di accreditamento:

- per le strutture ospedaliere di cui all'allegato A;*
- **per le strutture di assistenza territoriale extra-ospedaliera di cui all'allegato B** (grassetto aggiunto, n.d.r.);*
- per le strutture che erogano prestazioni in regime ambulatoriale di cui all'allegato C;*
- per le strutture di medicina di laboratorio di cui all'allegato D.” [grassetto aggiunto, ndr];*
- all'art. 2 “Struttura dei Manuali di accreditamento, tempi e modalità di prima applicazione” commi 1 e 2 che:*

“

- 1. I Manuali di cui all'articolo 1, stabiliscono i requisiti ulteriori per l'accreditamento istituzionale ai sensi dell'articolo 22 della legge regionale 2 maggio 2017 n. 9 e s.m.i. e sono articolati in “Criteri”, declinati in “Requisiti” a cui corrispondono le “Evidenze”, queste ultime individuate in relazione alle quattro fasi del ciclo di Deming (PDCA), ossia:*

- | | | |
|------------------------|----------------|---|
| <i>- prima fase:</i> | <i>“Plan”</i> | <i>(pianificazione/programmazione);</i> |
| <i>- seconda fase:</i> | <i>“Do”</i> | <i>(attuazione/implementazione);</i> |
| <i>- terza fase:</i> | <i>“Check”</i> | <i>(monitoraggio/controllo);</i> |
| <i>- quarta fase:</i> | <i>“Act”</i> | <i>(azione volta al miglioramento della qualità).</i> |

- 2. I Manuali di Accreditamento si applicano alle strutture già accreditate e a quelle per le quali è stata presentata istanza di accreditamento ai sensi e per gli effetti degli articoli 24 e ss., legge regionale 2 maggio 2017 n. 9 e s.m.i., **prima della data di entrata in vigore del presente regolamento** (grassetto aggiunto, n.d.r.) ed entro il semestre successivo a tale data, nei seguenti tempi e modi:*

- a. entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, limitatamente alle evidenze previste per la prima fase di “Plan”;*
- b. entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, oltre a quelle per la fase precedente, limitatamente alle evidenze previste per la seconda fase di “Do”;*
- c. entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, oltre a quelle previste per le fasi precedenti, anche le evidenze previste per la terza e quarta fase di “Check” e di “Act” (tutte).*

Il possesso dei requisiti ulteriori di accreditamento deve essere attestato dal legale rappresentante della struttura mediante la presentazione entro le scadenze sopra indicate, alla sezione regionale competente ed all'organismo tecnicamente accreditante (OTA), di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 445/2000 corredata da una griglia di autovalutazione debitamente compilata e firmata. (...);

- l'art. 29-bis “Semplificazione della disciplina delle procedure relative ad autorizzazione all'esercizio e accreditamento”, comma 5 ter (come novellato dalla L.R. 31 dicembre 2024, n. 42, in vigore dal 01/01/2025) della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. ha sostituito il comma 5-bis dell'art. 29 della medesima legge, stabilendo che: “5 ter. Alle strutture disciplinate dal regolamento regionale 11 aprile 2017, n. 10 (Determinazione dei requisiti strutturali ed organizzativi per l'autorizzazione e l'accreditamento delle strutture e dei servizi per la prevenzione, la cura, la riabilitazione e l'assistenza a persone con problemi di uso, abuso o dipendenza da sostanze o comunque affetta da una dipendenza patologica. Fabbisogno), sono confermati l'autorizzazione all'esercizio e l'accreditamento istituzionale, previa verifica del possesso dei requisiti organizzativi, fatto salvo l'obbligo di adeguamento dei requisiti strutturali entro due anni dall'entrata in vigore della presente norma.”;*

ai fini della conclusione dei procedimenti di conferma dell'autorizzazione all'esercizio e di rilascio di accreditamento della struttura in oggetto

ha invitato:

“

- il legale rappresentante della “A.P.R.I. - Associazione Pugliese Rilancio Onlus” di Bari (BA) **a trasmettere a questa Sezione e al Dipartimento di Prevenzione dell'ASL TA dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in ordine al possesso dei requisiti ulteriori di accreditamento** previsti dal Manuale di Accreditamento per le “strutture di assistenza territoriale extra-ospedaliera di cui all'allegato B” del R.R. n. 16/2019, con riferimento alle fasi “Plan”, “Do”, “Check” e “Act” (tutte) **con allegate griglie di autovalutazione compilate e firmate;**
- il Dipartimento di Prevenzione della ASL TA e il Dipartimento Dipendenze Patologiche della ASL BA a concludere la verifica congiunta dei requisiti di esercizio, soggettivi, strutturali, funzionali e di personale, previsti dal R.R. n. 10/2017 e s.m.i. e dalla L.R. n. 9/2017 s.m.i., trasmettendone il relativo esito considerando, altresì, che ai sensi dell'art. 29-bis, comma 5-ter della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., entrato in vigore il 01.01.2025, “sono confermati l'autorizzazione all'esercizio e l'accreditamento istituzionale, **previa verifica del possesso dei requisiti organizzativi** (grassetto aggiunto, n.d.r.), fatto salvo l'obbligo di adeguamento dei requisiti strutturali entro due anni dall'entrata in vigore della presente norma.” (01.01.2027, n.d.r.);
- il Dipartimento di Prevenzione della ASL TA, **a seguito della trasmissione**, da parte della Società “A.P.R.I.- Associazione Pugliese Rilancio Onlus” di Bari (BA) **della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in ordine al possesso dei requisiti di accreditamento con allegate griglie di autovalutazione compilate e firmate, ad effettuare idoneo sopralluogo presso la sede della struttura al fine di verificare la sussistenza del possesso dei requisiti generali e specifici ulteriori di accreditamento** previsti dal R.R. n. 3/2010 e s.m.i. alla Sezione A (colonna di destra, relativamente a quanto non abrogato ai sensi degli artt. 3 e 4 del R.R. n. 16/2019) e dal R.R. n. 16/2019 - Manuale di Accreditamento per le “strutture di assistenza territoriale extra-ospedaliera di cui all'allegato B” del R.R. n. 16/2019, con riferimento alle fasi di “Plan”, “Do”, “Check” e “Act” (tutte).

(...)”.

In riscontro alla prefata nota prot. n. 140811 del 16/03/2026:

- con Pec del 19/03/2026, acquisita dalla scrivente Sezione con prot. n. 156113 del 23/03/2026, il legale rappresentante della “A.P.Ri. – Associazione Pugliese Rilancio Onlus” di Bari ha trasmesso l'integrazione documentale richiesta;
- con Pec del 19/05/2026, acquisita dalla scrivente Sezione con prot. n. 295453 del 22/05/2026, il Dipartimento di Prevenzione dalle ASL TA ha trasmesso la nota prot. n. 113706 del 19/05/2026 ad oggetto “”A.P.Ri. - Associazione Pugliese Rilancio Onlus” di Bari. - Istanza di conferma dell'autorizzazione all'esercizio e di rilascio accreditamento per la Struttura terapeutico - riabilitativa residenziale per dipendenze patologiche (ex art. 10 R.R. N.10/2017 ss.mm.ii) con n.21 posti letto denominata “Don Bosco”, ubicata in Sannicandro di Bari (BA), alla Via Contrada Reddito SP per Cassano delle Murge (BA). Ulteriore richiesta di integrazione documentale. Invito alla conclusione degli incarichi di verifica circa il possesso dei requisiti di esercizio e di accreditamento. **PARERE FINALE per rilascio ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE**”, a firma del Direttore del Dipartimento, del Dirigente delle Professioni Sanitarie Area della Prevenzione e del Tecnico della Prevenzione incaricato, con la quale è stato rappresentato quanto segue:

“Il Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale, Sezione Accreditalenti e Qualità, con propria nota prot. n. 0140811/2026 del 16/03/2026, ha incaricato questo Dipartimento di Prevenzione, ad effettuare idoneo sopralluogo presso la Struttura terapeutico - riabilitativo residenziale (dipendenze patologiche, art. 10 R.R. n. 10/2017 ss.mm.ii.) con n.21 posti letto denominata “APRI COOP SOC- COMUNITA’ DON BOSCO”, finalizzato alla verifica del possesso dei requisiti generali e specifici ulteriori di accreditamento previsti dal R.R. n.3/2010 e ss.mm.ii. alla Sezione A (colonna di destra, relativamente a quanto non abrogato ai sensi degli artt. 3 e 4 del R.R. n.16/2019) del R.R. n.3/2010 e s.m.i. (relativamente a quanto non abrogato dal R.R. n.16/2019) - Manuale di Accreditalento per le “strutture di assistenza territoriale extra-ospedaliera di cui all’allegato B” del R.R. n.16/2019 con riferimento alle fasi di “Plan”, “do”, “Check” e “Act”

Visto l’esito del sopralluogo effettuato dal personale di questo Dipartimento di Prevenzione presso Struttura terapeutico - riabilitativo residenziale (dipendenze patologiche, art. 10 R.R. n. 10/2017 ss.mm.ii.) ubicata presso Sannicandro di Bari (BA).

Vista la circolare AOO_183/18.07.2022/9207 del Dipartimento Promozione della Salute del Benessere Sociale e dello Sport per tutti - Sezione Strategie e Governo dell’offerta - Servizio strategie e Governo dell’Assistenza alle persone in condizioni di fragilità - Assistenza Sociosanitaria, relativa alle linee guida per uniformare le attività di verifica affidate ai Dipartimento di Prevenzione, con la quale si precisa che, per evitare irragionevole duplicazione delle attività di controllo ogni Dipartimento dovrà procedere alle rilevazioni nei limiti di quanto previsto dall’incarico ricevuto;

Acquisita e valutata la documentazione relativa al riscontro delle “griglie di autovalutazione, fase di Plan – Do - Check - Act” dell’ARESS;

Si ritiene che la Struttura terapeutico - riabilitativo residenziale (dipendenze patologiche, art. 10 R.R. n. 10/2017 ss.mm.ii.) con n.21 posti letto denominata “APRI COOP- SOC - COMUNITA’ DON BOSCO” sita in Sannicandro di Bari (BA) alla Via C.da Reddito SP per Cassano delle Murge POSSIEDA i requisiti minimi e specifici previsti dal R.R. n.16 del 2019 per l’accreditamento istituzionale (Fase di Plan – Do – Check - Act) e della Sezione A del R.R. n.3 del 2010. (...);

- con successiva PEC del 28/05/2026, il Dipartimento di Prevenzione dalle ASL TA ha trasmesso la nota prot. n. 121870 di pari data ad oggetto ““A.P.Ri. Associazione Pugliese Rilancio Onlus” di Bari. - Istanza di conferma dell’autorizzazione all’esercizio e di rilascio di accreditamento per la Struttura terapeutico - riabilitativa residenziale per dipendenze patologiche (ex art.10 R.R. N.10/2017 ss.mm.ii) con n.21 posti letto denominata “Don Bosco”, ubicata in Sannicandro di Bari (BA), alla Via Contrada Reddito SP per Cassano delle Murge (BA). Ulteriore richiesta di integrazione documentale. Invito alla conclusione degli incarichi di verifica circa il possesso dei requisiti di esercizio e di accreditamento. PARERE FINALE.”, acquisita dalla scrivente con prot. n. 321993 del 04/06/2026, a firma, tra gli altri, del Direttore del Dipartimento di Prevenzione della ASL TA e dei Direttori dei Dipartimenti Dipendenze Patologiche UOC Bari Nord, UOC Bari Sud, e Bari Nord, con la quale è stato comunicato quanto segue:

“Il Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale, Sezione Accreditalenti Qualità, con propria nota prot. n. 0140811/2026 del 16/03/2026, ha incaricato questo Dipartimento di Prevenzione, ad effettuare idoneo sopralluogo presso la Struttura terapeutico - riabilitativo residenziale (dipendenze patologiche, art. 10 R.R. n. 10/2017 ss.mm.ii.) con n.21 posti letto denominata “APRI COOP SOC- COMUNITA’ DON BOSCO”, finalizzato alla verifica del possesso dei requisiti di esercizio soggettivi, strutturali, funzionali e di personale, previsti dal R.R. N. 10/2017 e ss.mm.ii. e dalla L.R. n.9/2017 e ss.mm.ii. e relativa verifica del possesso dei requisiti organizzativi.

In data 25.05.2026 si è proceduto ad effettuare un sopralluogo congiunto con i Direttori e personale tecnico del Dipartimento Dipendenze Patologiche della ASL BA presso la struttura in oggetto.

Per tutto quanto sopra si riporta quanto segue.

Requisiti Generali

La struttura ha adottato un idoneo documento con cui esplicita l'organizzazione generale, la gestione delle risorse umane, l'organizzazione dei servizi, la gestione e il trattamento dei dati personali e sensibili. La struttura ha adottato inoltre il documento di valutazione dei rischi ai sensi del D.lgs.81/2008 e ss.mm. ii..

Requisiti strutturali e tecnologici generali

Secondo quanto riportato nella pianta planimetrica, che diventa parte integrante del presente parere, nella relazione tecnica e sulla base delle risultanze del sopralluogo esperito in data 25.05.2026, la struttura ubicata in Sannicandro di Bari (BA) - C.da Reddito snc, denominata "Don Bosco", struttura Terapeutico-riabilitativa residenziale per dipendenze patologiche, **possiede** i requisiti strutturali, minimi per l'autorizzazione all'esercizio nonché quelli ulteriori di accreditamento quale Struttura Terapeutico-riabilitativa residenziale per dipendenze patologiche **secondo quanto statuito dal R.R. n.10/2017 ss.mm.ii., per ospitare n.21 posti letto.**

Requisiti impiantistici

La dotazione impiantistica risulta congrua: dichiarazioni di conformità previste per legge.

Requisiti Organizzativi

Per quanto attiene i requisiti in questione, gli stessi sono di valutazione diretta del Dipartimento Dipendenze Patologiche della ASL di BARI, che esprime parere favorevole, vista la congruità con quanto richiesto dalla normativa vigente.

CONCLUSIONI

Dall'esame della documentazione, dai grafici acquisiti e dall'esito del sopralluogo esperito in data 25.05.2026 congiuntamente con i Direttori e il personale tecnico del Dipartimento Dipendenze Patologiche ASL BA, la struttura Terapeutico-riabilitativa residenziale per dipendenze patologiche, **possiede** i requisiti strutturali, minimi per l'autorizzazione all'esercizio nonché quelli ulteriori di accreditamento quale Struttura Terapeutico-riabilitativa residenziale per dipendenze patologiche **secondo quanto statuito dal R.R. n.10/2017 ss.mm.ii., per ospitare n.21 posti letto.**

STRUTTURA: STRUTTURA TERAPEUTICO - RIABILITATIVO RESIDENZIALE (DIPENDENZE PATOLOGICHE, ART. 10 R.R. N. 10/2017 SS.MM.II.) CON N.21 POSTI LETTO DENOMINATA "APRI COOP SOC - COMUNITA' DON BOSCO"

TITOLARE DELLA STRUTTURA: Cooperativa Sociale A.P.Ri. Associazione Pugliese Rilancio Onlus" sede legale: Via Dante, 33-7012 Bari. P.IVA: 04409440726

LEGALE RAPPRESENTATE: DOTT. DE MARINIS FULVIO (...)

RESPONSABILE STRUTTURA: DOTT.SSA ANNAMARIA TAMBORRA (...) LAUREATA IN PSICOLOGIA RELAZIONE IND. APPLICATIVO IL 22/06/1995 - C/O UNIVERSITA DEGLI STUDI DI "LA SAPIENZA - ROMA" SPECIALIZZATA IN PSICOTERAPIA DELLA FAMIGLIA IND. SISTEMICO RELAZIONALE - C/O IST. APPULO LUCANO DI PSICOTERAPIA - ISCRITTO ALL'ALBO PROVINCIALE DELLE PSICOLOGHE E DEGLI PSICOLOGICI DELLA REGIONE PUGLIA N. 1320 DAL 01/07/1997

TIPOLOGIA STRUTTURA: STRUTTURA TERAPEUTICO - RIABILITATIVO RESIDENZIALE (DIPENDENZE PATOLOGICHE, ART. 10 R.R. N. 10/2017 SS.MM.II.).".

Per tutto quanto sopra esposto, si propone:

di confermare in capo alla "A.P.Ri. – Associazione Pugliese Rilancio Onlus" con sede legale in Bari alla Via Dante n. 33 – P.IVA 04409440726, il cui legale rappresentante è il Dott. De Marinis Fulvio, **l'autorizzazione all'esercizio**, ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. c) e dell'art. 8, comma 3 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. **e di rilasciare l'accreditamento istituzionale**, ai sensi dell'art. 24, comma 3 della medesima L.R. n. 9/2017 e s.m.i., **per la Struttura terapeutico riabilitativa residenziale per dipendenze patologiche** (ex art. 10 R.R. n. 10/2017 s.m.i.) **con n. 21 posti letto denominata "Don Bosco", ubicata in Sannicandro di Bari (BA), alla Via Contrada Reddito SP per Cassano delle Murge (BA),** il cui responsabile sanitario è la Dott.ssa Annamaria Tamborra, laureata in Psicologia e iscritta all'Albo della Regione Puglia al n. 1320;

con l'invito al Dipartimento di Prevenzione della ASL TA a trasmettere alla scrivente Sezione copia dei contratti attualmente in vigore e dei modelli UNILAV relativi al personale in organico presso la struttura ubicata in Sannicandro di Bari (BA) alla Via Contrada Reddito SP per Cassano delle Murge (BA);

e con la precisazione che:

- in caso di sostituzione del responsabile sanitario, il legale rappresentante della "A.P.Ri. – Associazione Pugliese Rilancio Onlus" di Bari è tenuto a comunicare tempestivamente le generalità del nuovo responsabile, documentare i titoli professionali da questi posseduti e produrre dichiarazione di accettazione dell'incarico ai fini della variazione, ai sensi dell'art. 10, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., del relativo provvedimento autorizzativo;
- ai sensi dell'art. 16, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. *"(...) Il legale rappresentante del soggetto autorizzato ha l'obbligo di comunicare immediatamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente la perdita dei suddetti requisiti minimi o l'instaurarsi di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio. Ove possibile, il dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale prescrive specifiche azioni mirate al ripristino della rispondenza ai criteri di legge del soggetto autorizzato. E' facoltà degli organi di vigilanza competenti la richiesta di documenti o di atti di notorietà redatti a cura del responsabile sanitario, comprovanti la permanenza del possesso dei requisiti minimi previsti dal regolamento regionale e attestanti l'assenza di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio, con cadenza quinquennale a partire dalla data di rilascio dell'autorizzazione e ogni qualvolta ciò sia, dagli stessi, ritenuto opportuno."*;
- l'accreditamento è detenuto subordinatamente alla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. e dei requisiti ulteriori di cui ai Regolamenti Regionali nn. 3/2005 e s.m.i., 10/2017 s.m.i. e 16/2019;
- ai sensi dell'art. 21, comma 4 della L.R. n. 9/2017 *"Le AASSLL non sono obbligate a stipulare i contratti di cui al comma 3 con i soggetti accreditati."*;
- ai sensi dell'art. 24, comma 4 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., il legale rappresentante della "A.P.Ri. – Associazione Pugliese Rilancio Onlus" di Bari, *"entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data di rilascio del provvedimento di accreditamento"*, dovrà rendere *"alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa. Nello stesso termine, il legale rappresentante rende una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall'articolo 20, comma 2, ai fini dell'accreditamento istituzionale. L'omessa presentazione delle dichiarazioni sostitutive nel termine previsto comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria stabilita dall'articolo 14, comma 10. Il legale rappresentante del soggetto autorizzato all'esercizio comunica tempestivamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente, l'eventuale stato di crisi occupazionale e il dover ricorrere a forme di ammortizzatori sociali, con relazione illustrativa dello stato di crisi e delle misure da adottarsi. In caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l'accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell'accreditamento istituzionale e della sottostante autorizzazione all'esercizio."*;
- ai sensi dell'art. 26, comma 1 *"La Regione può verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell'accreditamento, nonché l'attuazione delle prescrizioni eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento. Per tale attività di verifica si avvale dell'Organismo tecnicamente accreditante."*;
- l'Ufficio U.O.G.R.C./U.O.S.E ASL BA è tenuto ad espletare gli adempimenti di competenza relativi all'attivazione del codice STS 11 identificativo della struttura (che dovrà, altresì, essere trasmesso

all'indirizzo hd.edotto@exprivia.com per le consecutive operazioni di competenza sul sistema Edotto) allo scopo di consentire alla Scrivente di poter attribuire il relativo codice regionale.

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

VALUTAZIONE DI IMPATTO DI GENERE AI SENSI DELLA D.G.R. N. 1295/2024

La presente deliberazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere ai sensi della D.G.R. n. 1295 del 26 settembre 2024.

L'impatto di genere stimato è:

- ☐ diretto
- ☐ indiretto
- ☒ neutro
- ☐ non rilevato

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

Di confermare in capo alla **“A.P.Ri. – Associazione Pugliese Rilancio Onlus”** con sede legale in Bari alla Via Dante n. 33 – P.IVA 04409440726, il cui legale rappresentante è il Dott. De Marinis Fulvio, **l'autorizzazione all'esercizio**, ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. c) e dell'art. 8, comma 3 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. **e di rilasciare l'accreditamento istituzionale**, ai sensi dell'art. 24, comma 3 della medesima L.R. n. 9/2017 e s.m.i., **per la Struttura terapeutico riabilitativa residenziale per dipendenze patologiche** (ex art. 10 R.R. n. 10/2017 s.m.i.) **con n. 21 posti letto denominata “Don Bosco”, ubicata in Sannicandro di Bari (BA), alla Via Contrada Reddito SP per Cassano delle Murge (BA)**, il cui responsabile sanitario è la Dott.ssa Annamaria Tamborra, laureata in Psicologia e iscritta all'Albo della Regione Puglia al n. 1320;

con l'invito al Dipartimento di Prevenzione della ASL TA a trasmettere alla scrivente Sezione copia dei contratti attualmente in vigore e dei modelli UNILAV relativi al personale in organico presso la struttura ubicata in Sannicandro di Bari (BA), alla Via Contrada Reddito SP per Cassano delle Murge (BA);

e con la precisazione che:

- in caso di sostituzione del responsabile sanitario, il legale rappresentante della "A.P.Ri. – Associazione Pugliese Rilancio Onlus" di Bari è tenuto a comunicare tempestivamente le generalità del nuovo responsabile, documentare i titoli professionali da questi posseduti e produrre dichiarazione di accettazione dell'incarico ai fini della variazione, ai sensi dell'art. 10, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., del relativo provvedimento autorizzativo;
- ai sensi dell'art. 16, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. *"(...) Il legale rappresentante del soggetto autorizzato ha l'obbligo di comunicare immediatamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente la perdita dei suddetti requisiti minimi o l'instaurarsi di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio. Ove possibile, il dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale prescrive specifiche azioni mirate al ripristino della rispondenza ai criteri di legge del soggetto autorizzato. E' facoltà degli organi di vigilanza competenti la richiesta di documenti o di atti di notorietà redatti a cura del responsabile sanitario, comprovanti la permanenza del possesso dei requisiti minimi previsti dal regolamento regionale e attestanti l'assenza di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio, con cadenza quinquennale a partire dalla data di rilascio dell'autorizzazione e ogni qualvolta ciò sia, dagli stessi, ritenuto opportuno."*;
- l'accREDITamento è detenuto subordinatamente alla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. e dei requisiti ulteriori di cui ai Regolamenti Regionali nn. 3/2005 e s.m.i., 10/2017 s.m.i. e 16/2019;
- ai sensi dell'art. 21, comma 4 della L.R. n. 9/2017 *"Le AASSLL non sono obbligate a stipulare i contratti di cui al comma 3 con i soggetti accreditati."*;
- ai sensi dell'art. 24, comma 4 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., il legale rappresentante della "A.P.Ri. – Associazione Pugliese Rilancio Onlus" di Bari, *"entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data di rilascio del provvedimento di accreditamento"*, dovrà rendere *"alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa. Nello stesso termine, il legale rappresentante rende una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall'articolo 20, comma 2, ai fini dell'accREDITamento istituzionale. L'omessa presentazione delle dichiarazioni sostitutive nel termine previsto comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria stabilita dall'articolo 14, comma 10. Il legale rappresentante del soggetto autorizzato all'esercizio comunica tempestivamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente, l'eventuale stato di crisi occupazionale e il dover ricorrere a forme di ammortizzatori sociali, con relazione illustrativa dello stato di crisi e delle misure da adottarsi. In caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l'accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell'accREDITamento istituzionale e della sottostante autorizzazione all'esercizio."*;
- ai sensi dell'art. 26, comma 1 *"La Regione può verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell'accREDITamento, nonché l'attuazione delle prescrizioni eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento. Per tale attività di verifica si avvale dell'Organismo tecnicamente accreditante."*;
- l'Ufficio U.O.G.R.C./U.O.S.E ASL BA è tenuto ad espletare gli adempimenti di competenza relativi all'attivazione del codice STS 11 identificativo della struttura (che dovrà, altresì, essere trasmesso all'indirizzo hd.edotto@exprivia.com per le consecutive operazioni di competenza sul sistema Edotto) allo scopo di consentire alla Scrivente di poter attribuire il relativo codice regionale.

Di notificare il presente provvedimento:

- al Legale Rappresentante della "A.P.Ri. – Associazione Pugliese Rilancio Onlus" di Bari (BA) con sede legale in Bari alla Via Dante n. 33;
- al Direttore Generale ASL BA;
- al Direttore del Dipartimento di Prevenzione ASL TA;
- al Direttore del Dipartimento Dipendenze Patologiche ASL BA;
- al Direttore del Dipartimento di Prevenzione ASL BA;
- al Servizio Qu.O.T.A. - AReSS Puglia;
- alla Sezione Programmazione e Monitoraggio Assistenza sociosanitaria della Regione Puglia;
- alla Sezione Programmazione Investimenti, Sistemi Informativi e Telemedicina della Regione Puglia;
- al Supporto Exprivia Sistema Edotto (e-mail: hd.edotto@exprivia.com);
- al Ufficio U.O.G.R.C./U.O.S.E ASL BA;
- al Sindaco del Comune di Sannicandro di Bari (BA).

Il presente provvedimento, redatto in unico originale e composto di n. 22 facciate:

- è unicamente formato con mezzi informatici e firmato digitalmente;
- sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta/Albo Telematico (*ove disponibile*);
- sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (*ove disponibile l'albo telematico*);

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Come Proposta: Codice Cifra 214/DIR/2026/00069

Sottoscrittori Proposta:

- EQ Autorizzazione e Accreditamento Strutture di Riabilitazione Psichiatrica -
Dipendenze Patologiche - ASD
Valentina Di Francesco

Firmato digitalmente da:

EQ Autorizzazione e Accreditamento Strutture di Riabilitazione Psichiatrica -
Dipendenze Patologiche - ASD
Valentina Di Francesco

Il Dirigente della Sezione Accreditamento e Qualità
Mauro Nicastro